

CAMPANIA N. 52/2021/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la nota prot. 1267 del 12/03/2021, acquisita in pari data al prot. Cdc n. 4334, con la quale il Sindaco del Comune di Paternopoli (AV) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l’ordinanza presidenziale con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione nella camera di consiglio del 17 marzo 2021, da tenere mediante collegamento da remoto;

Udito, nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 2021, il magistrato relatore, dott. Emanuele Scatola

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Paternopoli premette che l’Ente *“intende acquistare un bene immobile avente caratteristiche di palazzo storico, sito nel territorio comunale, al fine di utilizzarlo a destinazione museale e socio-culturale-ricreativa per gli abitanti del Comune”*.

Al fine di determinare il valore del bene da acquistare, l’Ente manifesta l’esigenza di avvalersi dell’ausilio di questa Sezione per *“sapere se la stima della determinazione di tale valore debba essere necessariamente effettuata dall’Ufficio tecnico erariale territorialmente competente o se, invece, possa essere anche effettuata da un tecnico esercente la libera professione”*.

Segnatamente, il Sindaco formula i seguenti quesiti:

1) *“il Comune per acquistare un bene immobile è obbligato a ricorrere alla valutazione da parte dell’Ufficio tecnico erariale per determinare il prezzo a cui acquistare il bene stesso?”*

2) Se invece il Comune per acquistare un bene immobile non sia obbligato a far eseguire la valutazione del prezzo del bene da parte dell'Ufficio tecnico erariale, deve incaricare un libero professionista per la perizia in questione?"

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

DIRITTO

Questioni preliminari.

1. Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

2. Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenere all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile.
- non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di provvedimenti già adottati;

- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

Ammissibilità soggettiva.

3. La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune interessato, ossia dal legale rappresentante dell'Ente. Appare sufficiente, al riguardo, il richiamo al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Ammissibilità oggettiva. Attinenza alla materia "contabilità pubblica".

4. Sotto il profilo oggettivo, segnatamente dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto essa riguarda la gestione patrimoniale, intesa come attività diretta alla amministrazione del patrimonio pubblico, che include anche atti dispositivi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare, nella fattispecie viene in rilievo una questione attinente alla stima di un immobile che l'Ente intende acquistare, ai fini della quantificazione della spesa che ne consegue.

Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.

5. Come è stato detto, l'attinenza alla materia contabile non esaurisce i requisiti oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

6. Secondo un costante orientamento della magistratura contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere preordinate ad ottenere l'esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Come è noto, infatti, dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione con l'organo di controllo esterno (cfr. *ex multis* parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Devono ritenersi inammissibili, pertanto, le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della magistratura contabile nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, come tale incompatibile con la posizione di imparzialità ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

7. In un recente arresto consultivo (deliberazione n. 17/2019), questa Sezione ha chiarito come l'elemento discreitivo ai fini dell'inammissibilità oggettiva di una richiesta di parere risieda nella preordinazione della richiesta medesima a conseguire una sostanziale partecipazione della Corte dei conti ai processi decisionali dell'ente, mentre la funzione consultiva dovrebbe essere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso attinente alla materia contabile.

8. La preoccupazione che sta alla base di tale ragionamento è quella di evitare perniciosi inserimenti del parere, reso dalla Sezione regionale, nei processi decisionali dell'ente locale. Ciò è tanto più vero in casi come quelli oggetto del presente parere, in cui dalla richiesta dell'Ente non emerge un dubbio interpretativo inerente ad una disposizione dal significato controverso. A ben vedere, nel quesito in esame, il Comune neppure cita una disposizione di legge dal significato controverso, in relazione alla quale chiede l'ausilio interpretativo di questa Sezione.

9. Per tali ragioni, questa Sezione ritiene di doversi limitare ad indicare i riferimenti normativi e i principi ai quali l'Ente dovrà attenersi nell'effettuazione delle scelte gestionali ad esso riservate. Solo entro tali limiti è ammissibile, nel caso di specie, una risposta ai quesiti formulati dall'ente.

Risposta ai quesiti.

10. Giova premettere che la richiesta di parere non riguarda l'acquisto immobiliare in sé, in quanto l'Ente non domanda a questa Sezione un ausilio interpretativo in ordine alle disposizioni che, nell'attuale assetto ordinamentale, fissano i limiti e le condizioni per l'acquisto di beni immobili da parte di enti locali. Nella richiesta di parere, invero, il profilo in ordine al quale il Comune di Paternopoli sollecita l'esercizio della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile attiene esclusivamente alla modalità attraverso le quali effettuare la stima del valore dell'immobile da acquistare.

11. Si rende necessaria, tuttavia, una precisazione.

Il Collegio non può esprimersi, per le ragioni di cui si è dato conto, sulla specifica operazione di acquisto di un "palazzo storico" (in questi termini viene definito, senza ulteriori precisazioni, nella richiesta di parere), né sulle finalità per le quali l'Ente intende procedere in tal senso.

L'ausilio interpretativo fornito, in termini generali, da questa Sezione, in ordine al profilo attinente alle modalità estimative di un bene immobile non costituisce, in alcun modo, una forma di assenso all'operazione di acquisto immobiliare descritta nella richiesta di parere.

12. A tal proposito, con riferimento agli enti territoriali, il Collegio rileva come l'art. 12 (rubricato "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*"), comma 1-ter,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a differenza di quanto previsto per l’anno 2013, non ha vietato l’acquisto di immobili, ma, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, ha subordinato tale acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio (sulla portata applicativa di disposizione, la Corte dei conti è stata chiamata a pronunciarsi più volte; a tal proposito, *ex multis*, v. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 35/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 97/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 40/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 125/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 164/2013/PAR e 220/2013/PAR).

13. Tale limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *“a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (...): f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*.

A decorrere dal 2020, pertanto, la disciplina limitativa dell’autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli

acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell'acquisto, nonché la congruità del prezzo (al riguardo, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 99/2020/PAR).

14. Come è noto, l'acquisto di beni immobili costituisce una ipotesi di "investimento" realizzata dall'ente locale; come tale, essa soggiace alla disciplina dettata dal Tuel, in particolare dal titolo IV, in tema di programmazione e di fonti di finanziamento.

15. La cessazione dei limiti agli acquisti immobiliari degli enti territoriali divisati dal citato art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 e la "riespansione" dell'autonomia negoziale in subiecta materia non elide, comunque, la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L'autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. Come è noto, infatti, il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l'amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all'attività di diritto privato. Il ricorso a strumenti privatistici non oblitera, infatti, la necessaria preordinazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, è necessario, pertanto, che il Comune svolga e dia atto di

un'approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto di un bene immobile, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione.

16. Sotto il diverso profilo della selezione del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni che intendano acquistare nel mercato immobiliare, non è mai stata in discussione l'applicazione, in via generale, ai contratti di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni del principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Questo principio, infatti, si evince già dalla normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed al citato regolamento attuativo n. 827 del 1924, art. 37, per i quali i contratti che comportano un'entrata o una spesa per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo ipotesi eccezionali (cfr. Cass. S.U., 22 luglio 2013, n. 17782, proprio in riferimento al contratto di acquisto di immobili da parte della p.a.). Il relativo iter procedimentale va perciò improntato al rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non dubitandosi che per i contratti, attivi e passivi, disciplinati dalla legislazione di contabilità di Stato, vadano rispettati in particolare i principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento (cfr. anche il parere del Consiglio di Stato n. 782/2017).

17. Con riferimento alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, giova rammentare che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 16/2011;), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, *“l'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (...), letto in combinato disposto con l'art. 17, lett. a), comporta che, in riferimento ai contratti <<aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili*

o riguardanti diritti su tali beni>>, vanno rispettati i principi <<di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica>> previsti dall'art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice" (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale dell'11 aprile 2018, parere n. 1241/2018).

E' sempre stato chiaro agli interpreti che tra i contratti pubblici *"aventi ad oggetto [...] forniture"*, di cui all'art. 4 del codice (già art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006) dovessero essere compresi i contratti di acquisto di immobili di cui all'art. 17, lett. a (già art. 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, nel codice sono disciplinate forme contrattuali non solo riconducibili agli appalti, ma pure ad altri tipi contrattuali; anche perché la nozione comunitaria di appalto è ben più ampia di quella interna, delineata dal codice civile.

18. Tale orientamento si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale i principi fissati dai Trattati si applicano anche ai contratti esclusi dalla sfera oggettiva di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici (CGUE, 3 dicembre 2001, C-59/00).

19. Si ribadisce, dunque, che il presente parere non costituisce in alcun modo una forma di avallo della magistratura contabile alla vicenda acquisitiva della proprietà di un bene immobile, considerato che tale aspetto non costituisce oggetto del quesito formulato dal Comune di Paternopoli e che, comunque, questa Sezione non potrebbe pronunciarsi sulla singola vicenda di gestione patrimoniale per i limiti di cui si è detto, che connotano la funzione consultiva al fine di evitare ipotesi di co-gestione. Ciò vale di per sé ad escludere che il presente parere possa fungere da *"esimente"* di condotte causative di possibili

danni erariali, ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, del Codice di giustizia contabile.

20. Nei termini precisati, il Collegio sottolinea come il tema della stima rivesta carattere centrale nell'ambito di un investimento immobiliare.

Nella fattispecie, l'ente non precisa quale sia la fonte di finanziamento dell'investimento. Non sembra revocabile in dubbio, tuttavia, che la centralità dell'attività estimativa sia ancora più evidente nei casi in cui la fonte di finanziamento dell'investimento immobiliare risieda nel ricorso all'indebitamento (per le nozioni di investimento e di indebitamento, si veda la deliberazione n. 96/2020/PAR di questa Sezione).

21. Per quanto attiene all'indebitamento degli enti territoriali si ricorda quanto prescritto dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in base al quale gli enti *“possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”*. In particolare, l'ultimo periodo di tale disposizione ha trovato attuazione con l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento siano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

22. E' questa esigenza di contestuale adozione del piano di ammortamento che rende la stima del bene uno snodo fondamentale, in quanto è evidente come la misurazione della vita utile dell'investimento e la congruità del piano di ammortamento siano strettamente correlati e dipendano dalla correttezza dell'attività estimativa.

23. Ciò premesso in termini generali, mette conto evidenziare che la possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni all'amministrazione soggiace agli stringenti limiti posti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nell'interpretazione che di tale norma, muovendo dall'eccezionalità dell'istituto, ha fornito la giurisprudenza contabile.

Il ricorso all'incarico professionale esterno deve essere considerato come una *extrema ratio*, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali che presuppongono l'impossibilità oggettiva di fare ricorso ad altro personale già in servizio. Ciò vale soprattutto in tutti i casi, come quello oggetto del presente parere, nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell'amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza del 2/08/2019, n. 214, la quale ha chiarito che costituisce danno erariale externalizzare funzioni istituzionali ricorrendo a consulenti).

Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza contabile (si vedano, per tutte, Corte dei conti, I° App, n. 327/2017; id., n. 411/2017; id., n. 488/2017, dove si afferma che *"il principio generale dell'ordinamento, allora, che l'ampia e consolidata giurisprudenza contabile ribadisce sistematicamente a fondamento delle proprie pronunce in merito, è quello secondo cui le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne si rende legittimo soltanto in presenza di specifiche condizioni, quali la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto della consulenza"*; negli stessi termini, Corte dei conti, II° App., n. 168/2016;

Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 125/2015, confermata da Corte dei conti, I° App., n. 283/2017).

Ciò significa che un incarico esterno potrebbe giustificarsi solo laddove le caratteristiche concrete dell'immobile presentino peculiarità non apprezzabili secondo l'ordinaria competenza professionale che si deve esigere dal personale interno e, in ogni caso, solo dopo che sia stata verificata, in modo puntuale, l'oggettiva assenza di risorse interne idonee ad effettuare la stima dell'immobile.

In caso di mancata osservanza dei requisiti prescritti dal citato articolo 7, il pregiudizio per l'ente pubblico viene individuato nella sovrapposizione delle funzioni, posto che il consulente esterno si trova ad assolvere quelle stesse funzioni che ordinariamente sono assegnate agli uffici dell'Ente.

Con riferimento al settore delle alienazioni e degli acquisti immobiliari, l'attività di stima di tali beni rientra costituisce una funzione istituzionale che deve, di regola, trovare soddisfazione all'interno dell'amministrazione. La presenza all'interno della compagine amministrativa di un Ufficio (o di un soggetto) tecnico, che possa procedere ad effettuare la stima del valore dei beni oggetto di acquisto immobiliare fa sì che l'affidamento all'esterno si configuri come una duplicazione, che integra gli estremi di una fattispecie causativa di danno erariale.

24. Ciò premesso, si sottolinea che, nell'attuale quadro normativo, come è stato detto, è venuto meno, con riferimento agli acquisiti immobiliari degli enti territoriali, l'obbligo di attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio previsto dall'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, i cui effetti a decorrere dal 2020, sono cessati.

Tale attestazione, pur collocandosi in un momento successivo a quello della stima del valore del bene immobile, svolgeva comunque una funzione di garanzia, mediante l'intervento di un organo pubblico tecnico, della congruità del prezzo di acquisto. Cionondimeno l'esigenza di una attenta e puntuale valutazione della congruità del prezzo permane.

25. Fermo restando l'obbligo sancito dall'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 nei termini testé precisati, nella fattispecie delle alienazioni e degli acquisti immobiliari, l'Ente può anche avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate. Tra le attribuzioni di tale Ufficio provinciale rientrano anche le valutazioni immobiliari e tecnico-estimative richieste da strutture pubbliche.

23. Non è rinvenibile, nell'attuale assetto ordinamentale, una norma che, in caso di oggettiva impossibilità di avvalersi delle risorse interne all'Amministrazione, imponga espressamente di procedere in tal senso, ma è chiaro che, se tale soluzione risulta più conveniente sotto il profilo economico rispetto al ricorso a professionalità esterne, essa si impone, in ragione dei suddetti principi di buon andamento e di equilibrio dei bilanci, all'ente procedente.

Si tenga conto che gli uffici dell'Ente possono anche avvalersi, come ausilio nell'attività estimativa, dei parametri elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare.

Conclusioni.

24. Ciò premesso in termini generali, mette conto evidenziare che le suddette rigorose valutazioni competono all'Ente e non possono, pertanto, essere oggetto di parere da parte

della Corte dei conti, se non nei limiti dell'enunciazione dei riferimenti normativi e dei principi cui attenersi.

Esula, infatti, dall'attività consultiva della Sezione la valutazione di atti gestionali concreti, che determinerebbe un'ingerenza della Corte nell'attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di imparzialità ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini di cui motivazione;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, dalla Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata e, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio telematica del 17 marzo 2021.

L'estensore
(Emanuele Scatola)

Il Presente f.f.
(Marco Catalano)

Depositata in Segreteria il

31 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Giuseppe Imposimato)